



17948.16

REPUBBLICA ITALIANA

Oggetto

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

PRIMA SEZIONE CIVILE

Fallimento.
Riparto
parziale.
Esclusione
di credito
ICI.
Decorrenza
del termine
breve per il
ricorso al
Tribunale.

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANIELLO NAPPI - Presidente -

Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO - Rel. Consigliere -

Dott. MASSIMO FERRO - Consigliere -

Dott. FRANCESCO TERRUSI - Consigliere -

Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE - Consigliere -

R.G.N. 28106/2012

Cron. 17948

Rep. C.I.

ha pronunciato la seguente

Ud. 13/07/2016

SENTENZA

PU

sul ricorso 28106-2012 proposto da:

COMUNE DI C , in

persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, \

, giusta procura in

calce al ricorso;

- ricorrente -

2016

1392

contro

FALLIMENTO HOTEL SCOIATTOLO NERO S.R.L., in persona

del Curatore avv. ALFREDO BRANCHETTI, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA presso
l'avvocato

, giusta procura in
calce al controricorso;

BANCA POPOLARE DI LANCIANO E SULMONA S.P.A., in
persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VIA [

, giusta
procura in calce al controricorso;

- controricorrenti -

contro

PRELIOS CREDIT SERVICING S.P.A.;

- intimata -

avverso il decreto n. 2/2012 del TRIBUNALE di SULMONA,
depositato il 04/10/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 13/07/2016 dal Consigliere Dott. ROSA
MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l'Avvocato [,
che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente BANCA DI LANCIANO E
SULMONA, l'Avvocato [,
, che di riporta;

udito, per il controricorrente, l'Avvocato [,
, che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. LUIGI SALVATO che ha concluso per il
rigetto del primo motivo, assorbiti gli altri.

Svolgimento del processo

Con decreto del 2-4/10/2012, il Tribunale di Sulmona ha dichiarato inammissibile il ricorso del comune di Campo di Giove avverso il decreto 36/2012, col quale il Giudice delegato del Fallimento della Scoiattolo nero s.r.l. aveva rigettato il reclamo dello stesso ricorrente avverso il progetto di riparto parziale elaborato dal Curatore, per non riportare, tra le spese in prededuzione, l'ulteriore credito di euro 174.172,00 per ICI, definitivamente accertato in capo al Comune, ed ha condannato il reclamante alle spese.

Il Tribunale ha rilevato che il decreto motivato del G.D. era stato comunicato al ricorrente il 5/5/2012, mentre il ricorso era stato depositato il 31/7/2012, e quindi oltre il termine di otto giorni di cui all'art.36, 2° comma, l.f., richiamato dall'art. 110 l.f.,né rilevava la mancata notificazione del provvedimento, atteso che la norma richiamata fa riferimento alle comunicazioni di cancelleria, che devono avvenire nelle forme di cui agli artt. 136 c.p.c. e 45 disp. att.c.p.c.

Ricorre avverso detto decreto il Comune, con ricorso strutturato su sei motivi.

Si difendono con controricorso il Fallimento, nonché la Banca Popolare di Lanciano e Sulmona s.p.a.

Il ricorrente e la Banca hanno depositato le memorie ex art.378 c.p.c.; il Comune ricorrente ha altresì presentato brevi osservazioni alle conclusioni del P.G., ex art.379, ultimo comma, c.p.c.

Motivi della decisione

1.1.- Col primo motivo, il Comune di Campo di Giove si duole della violazione degli artt. 36 e 26 l.f. e 739 c.p.c. e sostiene che l'art.36 va letto in combinato disposto con l'art.26 l.f. e che, nel caso di contraddittorio semplificato, ove parti del procedimento siano il curatore ed il reclamante, la comunicazione del provvedimento effettuata dalla cancelleria è idonea a far decorrere il termine breve per la proposizione del reclamo, mentre, in presenza di più contraddittori, come nel caso, in ossequio al disposto ex art.739 c.p.c., applicabile per espressa previsione dell'art.742 c.p.c. a tutti i procedimenti in camera di consiglio, il termine breve può decorrere solo dalla notifica dell'intero provvedimento effettuata su istanza di una delle parti e non della cancelleria, da ciò conseguendo che nel caso, in mancanza di detta notificazione, va ritenuto applicabile il termine lungo di novanta giorni, di cui all'art.26, 5° comma, l.f.

1.2.- Col secondo, denuncia l'omessa pronuncia sull'eccezione di violazione e falsa applicazione dell'art.10, 6° comma, d.lgs. 504/92 e dell'art.111 bis l.f.

1.3.- Col terzo, si duole della violazione e falsa applicazione dell'art.10, 6° comma, d.lgs. 504/92 e dell'art.111 bis l.f.; sostiene che nel sistema normativo l'imposta è prelevata direttamente sul prezzo ricavato dalla vendita, con soddisfacimento in prededuzione, da cui la non necessità dell'insinuazione al passivo.

h

1.4.- Col quarto, del vizio di omessa pronuncia sull'eccezione di non contestazione della natura prededucibile del credito da parte del curatore.

1.5.- Col quinto, della violazione e falsa applicazione dell'art.115 c.p.c. e dell'art.53 Cost. e sostiene che la domanda di insinuazione, che ribadisce nel corpo dell'atto la natura prededucibile e nelle conclusioni si limita a chiedere l'ammissione in privilegio, va intesa nel complesso, tenendosi conto del riconoscimento del curatore della natura del credito ICI per l'importo riconosciuto.

1.6.- Col sesto, il Comune di Campo di Giove denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art.91 c.p.c., per avere il Tribunale condannato alle spese a favore del Fallimento e della Banca controinteressata, mentre la Curatela non si era costituita a mezzo di difensore, limitandosi, in sede di reclamo al piano di riparto del curatore, a riportarsi al proprio parere negativo rimesso al G.D., ed a formulare personalmente le proprie contestazioni nel successivo ricorso ex artt.26 e 36 l.f.

2.1.- Il primo motivo è infondato.

L'art. 110 l.f., nel disciplinare il procedimento di ripartizione, al 3° comma prevede che: "I creditori, entro il termine perentorio di quindici giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al secondo comma, possono proporre reclamo al giudice delegato contro il progetto di riparto ai sensi dell'articolo 36."

L'art.36, dopo avere previsto al 1° comma la reclamabilità al G.D degli atti di amministrazione del curatore, delle autorizzazioni o

h

dei dinieghi del comitato dei creditori per le ragioni indicate, fissando termini e modalità del procedimento, al 2° comma, dispone che : "Contro il decreto del giudice delegato è ammesso ricorso al tribunale entro otto giorni dalla data della comunicazione del decreto medesimo. Il tribunale decide entro trenta giorni, sentito il curatore e il reclamante, omessa ogni formalità non essenziale al contraddittorio, con decreto motivato non soggetto a gravame."

Il richiamo pertanto dell'art.110 l.f. alla disciplina processuale dell'art.36 l.f. è chiaro, e vale ad integrare compiutamente la fase del reclamo al G.D. e del ricorso al Tribunale avverso il decreto del primo.

Di contro a detta disciplina, tutta la costruzione del primo motivo intenderebbe far valere la lettura dell'art.36 in combinato disposto con l'art.26 l.f., che disciplina genericamente il reclamo contro i decreti del G.D. e del Tribunale, nonché richiamare l'art.739, 2° comma, c.p.c., applicabile a tutti i procedimenti in camera di consiglio, ex art. 742 bis c.p.c.

In tal modo, il ricorrente postula la natura non autosufficiente della disciplina del ricorso al Tribunale avverso il decreto reso dal G.D. in sede di reclamo contro il progetto di riparto, di cui al combinato disposto ex artt.110 e 36 l.f., e pretenderebbe fare riferimento ad una disciplina processuale "composita", costituita dall'art. 739, 2° comma, c.p.c. e dall'art.26, 4° comma, l.f.

Tale opzione interpretativa non è sostenibile, stante la specifica e completa disciplina dettata dagli artt. 110 e 36 l.f., che, per

h

quanto qui interessa, prevede il ricorso al Tribunale contro il decreto del G.D. entro otto giorni dalla data di comunicazione del decreto stesso.

Né si vede come possa farsi valere, a sostegno dell'interpretazione caldeggiata, il riferimento di cui all'art.36, 2° comma, l.f. alla necessità che il Tribunale senta il curatore ed il reclamante: trattasi di disposizione relativa alla indefettibilità del contraddittorio, che non può ridondare nel diverso profilo del termine per la proposizione del ricorso al Tribunale.

2.2.- Restano assorbiti i motivi dal secondo al quinto.

2.3.- Il sesto motivo è fondato.

Il Tribunale ha condannato il Comune ricorrente alle spese di lite del procedimento avanti allo stesso, nonché della fase di reclamo avanti al G.D., mentre il Fallimento non si era avvalso della difesa tecnica in nessuno dei due procedimenti.

3.1.- Conclusivamente, va respinto il primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi dal secondo al quinto, e va accolto il sesto; va pertanto cassato il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, non occorrendo ulteriori accertamenti di fatto, la causa può essere decisa nel merito, ex art.384, 2° comma, ultima parte c.p.c., escludendosi la condanna alla rifusione delle spese di lite a favore del Fallimento.

La soccombenza prevalente del Comune giustifica la condanna dello stesso alle spese del giudizio nei confronti di ambedue i controricorrenti, negli importi liquidati come in dispositivo.

h

P.Q.M.

La Corte respinge il primo motivo di ricorso, assorbiti i motivi dal secondo al quinto; accoglie il sesto motivo; cassa il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito, espunge la statuizione di condanna del Comune al pagamento delle spese di lite a favore del Fallimento.


Condanna il Fallimento alle spese del presente giudizio, liquidate per ciascuno dei controricorrenti in euro 7200,00, di cui euro 200,00 per esborsi; oltre spese forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, in data 13 luglio 2016

Il Presidente

Il Consigliere est.

R. M. D. Virgata



IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Franca Calabrota

Depositato in Cancelleria

il 13 SET 2016

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO

Franca Calabrota

